

Allegato " B " all'atto n. 50398

**STATUTO**

**dell'Organizzazione di Volontariato**

**"VOLONTARI ABRUZZESI per la PROTEZIONE CIVILE"**

**ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

Viene costituita ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice ETS (CTS) s.m.i.

e, per quanto non previsto, delle norme del Codice Civile e relative disposizioni di

attuazione, in quanto compatibili, l'Associazione di Volontariato senza fini di lucro

denominata

"VOLONTARI ABRUZZESI per la PROTEZIONE CIVILE" (in acronimo: "VAPC"), da ora

in avanti chiamata "Associazione" ed attualmente iscritta:

- al n. 29 dell'Elenco Territoriale delle Associazioni di Volontariato di P.C. -

Reg.ne Abruzzo, sec. D.G.R. 392 del 19.05.2014; ovvero sec. L.R. 58/89 con

D.R. 262/1996

- alla Pos. 104 del Registro delle Org.ni di Volontariato - Reg. Abruzzo/Sez.

Prov. de L'Aquila, con D.R. 559/1999

L'integrazione alla di cui sopra denominazione delle ulteriori indicazioni richieste

nel CTS:

i) "Organizzazione di Volontariato" ovvero dell'acronimo "OdV"

ii) "Ente del Terzo Settore" ovvero dell'acronimo "ETS",

sono condizionate dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nella sezione di


competenza del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Una volta

perfezionata detta iscrizione, la denominazione sarà così integrata:

- "OdV Volontari Abruzzesi per la Protezione Civile - ETS"

oppure (in forma abbreviata)

- "OdV VAPC - ETS"





e le stesse verranno utilizzate negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'Associazione ha sede legale in Via Giuseppe Saragat n. 10 (presso La Casa del Volontariato) - L'Aquila (AQ).

Lo stendardo dell'Associazione rappresenta un'aquila che ghermisce l'acronimo "VAPC" su sfondo policromo, avente la scritta ad arco: "IN AUXILIO RAPIDA MOVET".

L'Associazione opera esclusivamente nelle materie di competenza regionale con finalità che si esauriscono nell'ambito del territorio regionale.

L'Associazione potrà costituire Nuclei Operativi in tutte le località abruzzesi con gli stessi scopi e finalità previste dal presente Statuto ed avere una o più sedi operative, anche in Comuni diversi da quella della sede legale, e secondo apposito Regolamento trattante la materia.

L'Associazione potrà affiliarsi a Reti di Organizzazioni di Volontariato e/o ad altri Enti del Terzo settore, con valenza Territoriale, Regionale e Nazionale (in quest'ultimo caso mantenendo la propria competenza territoriale nell'ambito della Regione Abruzzo), aventi scopi e finalità compatibili al presente Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

**ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE**

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche,



solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via principale, nei settori

di attività:

- protezione civile, ai sensi del D. Lgs del 2 gennaio 2018, n. 224 - Codice della

P.C. (lettera "y", Art. 5 del CTS)

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle

condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse

naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e

riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi), nonché alla tutela degli

animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.

281, (lettera "e", Art. 5 del CTS).

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati,

intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari

associati o delle persone aderenti agli enti associativi, le seguenti attività:

a) collaborare con gli Enti preposti, in caso di eventi emergenziali e/o eccezionali

sia di natura ambientale, sia antropica ed essere di supporto all'ambito sanitario

e/o logistico;

b) operare nel campo ambientalistico, a difesa od al mantenimento dello stesso,

con ogni atto ed attrezzatura necessari ovvero adoperarsi per prevenire e mitigare

lo stato di disagio causato dal randagismo e vagantismo nei territori in cui

l'Associazione opera;

c) effettuare qualsiasi tipo di azione o intervento preventivo collegato

direttamente o indirettamente con la salute dell'uomo oppure con il patrimonio

ambientale;

d) promuovere la formazione di personale volontario nei settori in cui

l'Associazione opera;



e) prendere in gestione materiale, beni mobili ed immobili, messi a disposizione dai vari Enti, al fine di rendere più efficace l'operatività dell'Associazione stessa;


f) attivare una rete di postazioni radiocollegate e/o installare sale radio, sia in forma mobile che fissa, anche presso ospedali, cliniche, municipi, al fine di accelerare l'informazione sulle necessità del soccorso, in caso di eventi emergenziali e/o eccezionali e/o in occasione di manifestazioni ed eventi a carattere preventivo, esercitativo, ricreativo, sportivo o assistenziale;

*Handwritten signature*

g) istituire e formare gruppi di volontari con specifiche competenze professionali, nei seguenti settori:

*Handwritten signature*

- Antincendio Boschivo (AIB);
- Tutela dell'ambiente;
- Radiocomunicazioni;
- Supporto sanitario e logistico;
- Prevenzione del randagismo, cinofilia ed in genere attività correlate alla tutela dei cani;
- Trasporto di materiali e/o persone, in condizioni di gravi calamità.



L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLSG 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal

beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.


### ART. 3 - I SOCI

Possano essere Soci dell'Associazione:

le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto; aver raggiunto l'età di diciotto anni per le attività operative oppure l'età di sedici anni per le attività formative ed esercitative; abbiano la cittadinanza in uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea o che abbiano regolare permesso di soggiorno se extracomunitari.

L'Associazione è costituita dalle seguenti tipologie di Soci:

- **Soci Fondatori:** qualifica che spetta a tutti coloro che sono intervenuti alla





	stipula del primo atto costitutivo (1996); I Soci Fondatori hanno diritto di voto
	attivo e passivo nelle Assemblee.
	- <b>Soci Ordinari:</b> categoria comprendente i Soci ammessi in un momento
	successivo alla costituzione; I Soci Ordinari hanno diritto di voto attivo e
	passivo nelle Assemblee.
	- <b>Soci Sostenitori:</b> qualifica riservata a coloro che si siano particolarmente
	distinti per il sostegno prestato all'Associazione ma senza farne parte attiva.
	La loro nomina avviene su proposta del Presidente o dei Consiglieri e deve
	essere approvata a maggioranza assoluta dall'Organo di Amministrazione
	(OdA) dell'Associazione; I Soci Sostenitori NON hanno diritto di voto attivo e
	passivo nelle Assemblee.
	- <b>Soci Junior:</b> coloro che non abbiano ancora raggiunto l'età di diciotto anni,
	comunque garantiti dalle coperture assicurative secondo legge, ma che
	potranno partecipare solo alle attività formative ed esercitative. I Soci Junior
	NON hanno diritto di voto attivo e passivo nelle Assemblee.
	Potranno essere Soci anche altre organizzazioni di volontariato territoriali, non
	affiliate o socie di altri ETS di secondo livello (provinciale, regionale, nazionale) nei
	limiti di legge; questa tipologia di Soci ha diritto di voto attivo e passivo nelle
	Assemblee.
	Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività
	del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà
	essere temporanea.
	<b>ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI</b>
	L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su
	richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e

annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione o decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione.

I Soci che non avranno versato la loro quota annuale entro il 15 Aprile, sono da ritenersi sospesi e privi di copertura assicurativa, pertanto, tramite comunicazione mediante posta elettronica, saranno diffidati dallo svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione; essi verranno d'ufficio riammessi a pieno titolo nell'Associazione a partire dalla data di versamento, entro l'anno solare, della quota annuale.

I Soci che non avranno versato la loro quota annuale entro il 31 Dicembre, verranno espulsi, in quanto l'espulsione è prevista quando il Socio: *i)* non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti; *ii)* si renda moroso; *iii)* ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante posta elettronica al Socio interessato.

Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria utile.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

#### ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI



Tutti i Soci (con l'eccezione dei Soci Sostenitori e Soci Junior) hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni, nonché alle attività operative, avendone idoneità e facoltà dall'Organo di Amministrazione (OdA);
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci.

*Handwritten signature or initials on the left margin.*

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.



**ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione (OdA) e l'Organo di Controllo (eventuale).

**ART. 7 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno,



ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria) tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.

Hanno diritto di voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento delle quote associative.


Agli Associati che siano Organizzazioni di Volontariato secondo l'Art 3 dello Statuto, sono attribuiti massimo tre voti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 2 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., tale che la somma dei voti da loro espressi sia comunque inferiore al 33% dei voti validi.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere massimo due deleghe e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i.. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

**IN SEDE ORDINARIA:**

1. approvare il bilancio;
2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione



legale dei conti;

4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e

promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

5. delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;

6. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

7. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse

generale posto all'ordine del giorno.

**IN SEDE STRAORDINARIA:**

1. deliberare sulla: affiliazione dell'Associazione a reti di Organizzazioni di

Volontariato e/o ad altri Enti del Terzo Settore; sulla trasformazione, fusione,

scissione, scioglimento dell'associazione ed eventuale devoluzione del

patrimonio residuo;

2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse

generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente dell' Organo di Amministrazione,

in sua mancanza dal Vice Presidente, o, in mancanza di entrambi, dalla persona

nominata con l'Assemblea, il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è

validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei

Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda

convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le

questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve

intercorrere almeno un giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea



stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{1}{3}$  degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{2}{3}$  degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per quindici giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

#### ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni. Esso è composto:

- a) da cinque a sette membri, eletti dall'Assemblea dei Soci;
- b) dal Capo Nucleo di ogni "Nucleo Operativo Locale" (NOL) dell'Associazione, di cui all'Art. 1, formalmente costituito ed eletto secondo Regolamento.
- c) dai Presidenti Emeriti ovvero da quei Soci che hanno ricoperto nell'Associazione la carica di Presidente/Vicepresidente per almeno 9 anni. Essi diventano tali su proposta di uno o più Consiglieri ed eletti a maggioranza assoluta dell'Organo di Amministrazione, con ratifica quadriennale a maggioranza assoluta dell'Assemblea Ordinaria riunita in occasione del rinnovo dell'OdA.

I presidenti Emeriti hanno diritto di voto nell'OdA ed in Assemblea, possono assumere responsabilità operative e/o specialistiche nell'ambito delle attività dell'Associazione, possono rappresentare l'Associazione in altri ETS e/o Reti a cui l'Associazione è affiliata, avendo specifico mandato permanente dall'OdA o su delega temporanea del Presidente.




I Presidenti Emeriti possono rinunciare alla carica, in ogni momento, tramite lettera indirizzata all'OdA ovvero possono essere revocati dall'OdA o dall'Assemblea Ordinaria, entrambe a maggioranza assoluta.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; l'Amministratore revocato rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

*[Handwritten signature]*

Unicamente l'Organo di Amministrazione può deliberare e stipulare contratti con terzi, indicando di volta in volta il soggetto delegato.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.



L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in-unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

L'OdA è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che

verrà sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario effettivo o facente funzione.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente e, su proposta del Presidente, il Vice Presidente dell'Associazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)**

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto



dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto

dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati

affari.

#### **ART. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)**

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere

nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi

due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o

società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto

dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati

affari.

**ART. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;

2. contributi pubblici e privati;

3. donazioni e lasciti testamentari;

4. rendite patrimoniali;

5. raccolte fondi;

6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del

Decreto Legislativo n. 117/2017);

7. i beni mobili ed immobili che verranno donati all'Associazione o acquistati da essa.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne



di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

#### ART. 12 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:


- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi chiedendone autorizzazione scritta e motivata all'Organo di Amministrazione ovvero al Presidente.

#### ART. 13 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i

*Amministratore*



liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### ART. 14 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.


#### ART. 15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In sede di prima applicazione del presente statuto, L'Organo di Amministrazione e l'Organo di Controllo saranno costituiti rispettivamente dal medesimo Consiglio Direttivo e dal medesimo Collegio dei Revisori secondo il vecchio statuto.

L'Organo di Amministrazione (formato come per legge da tutte persone fisiche associate) e l'Organo di Controllo così espressi rimarranno in carica fino alla avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed al contestuale riconoscimento della personalità giuridica per l'Associazione.

I limiti di mandato per il Presidente, per i componenti il Consiglio Direttivo, nonché di ogni altro Organo Sociale, hanno effetto a partire dal primo rinnovo di tali Organi successivo all'entrata in vigore del presente statuto.

*Angelo...*  
*General part*




La presente copia è conforme all'originale, presso di me  
depositato, e si rilascia per uso *conservativo*

L'Aquila, li

30 OTT. 2020

*Massimo Pizzoli*



COMUNE DI PIZZOLI  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
LI 25/02/2021

IL DIPENDENTE DELEGATO DAL SINDACO  
(*Anna Maria Lalli*)

*[Signature]*

